

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA UPS SCHEMA INFORMATIVA SINTETICA

(rev. 03/02/2023)

1 DI COSA TRATTANO CONVENZIONE DI LISBONA, PROCESSO DI BOLOGNA E EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA?

Per favorire la circolazione in chiave professionale all'interno del territorio europeo, anche in considerazione delle trasformazioni sociali che hanno reso più fluido il trasferimento dei professionisti da un Paese all'altro e hanno reso necessaria una più attenta valutazione delle esperienze formative e lavorative maturate nel contesto di provenienza, si è proceduto, con la "[Convenzione di Lisbona](#)", a mettere in moto la definizione di uno "Spazio Europeo di Istruzione Superiore" ([EHEA / European Higher Education Area](#)) e di quello che ormai si conosce come "[Processo di Bologna](#)".

L'obiettivo principale del "Processo di Bologna" è stato la creazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), avente per finalità quella di promuovere la mobilità, accrescere l'occupabilità, attrarre studenti e docenti soprattutto dal/nel contesto europeo, ma anche internazionale, attraverso il sostegno di azioni che permettano una maggiore comparabilità e compatibilità tra i diversi sistemi e le diverse istituzioni di Istruzione Superiore in Europa, oltre all'innalzamento della loro qualità.

Sulla base di un accordo intergovernativo a livello europeo (la "[Dichiarazione di Bologna](#)", sottoscritta nel 1999), il "Processo di Bologna" ha innescato in tutta Europa una serie di riforme per agevolare, per l'appunto, la valutazione e il riconoscimento dei titoli stranieri conseguiti in un Ateneo appartenente a uno degli Stati aderenti al Processo di Bologna e all'EHEA.

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare anche:

▪ **Convenzione di Lisbona:**

http://www.cimea.it/files/fileusers/4394_2003-La%20Convenzione%20di%20Lisbona%20sul%20riconoscimento%20dei%20titoli.%20Che%20cos'è%20-%20Che%20cosa%20dice.pdf

▪ **Spazio Europeo di Istruzione Superiore (EHEA):**

<http://www.processodibologna.it/documenti/Doc/Pubblicazioni/Lo%20Spazio%20Europeo%20dell'Istruzione%20Superiore>

2 LA LAUREA DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA È UN TITOLO ITALIANO?

La laurea dell'Università Pontificia Salesiana è un titolo accademico della Santa Sede, che al laureato viene consegnato da IUSVE munito di legalizzazione e Dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Questo lo garantisce nella sua validità di titolo accademico per quanto previsto dall'EHEA / Processo di Bologna.

Il 13 febbraio 2019 è stato sottoscritto un Accordo fra Italia e Santa Sede per il reciproco riconoscimento dei titoli. Tale Accordo, tuttavia, mancando i decreti attuativi, è ancora in fase di definizione delle tabelle di comparazione fra i titoli dei due Paesi.

Nelle more, in base alla vigente normativa italiana, in alcuni casi possono essere previsti procedure o adempimenti aggiuntivi in caso di titoli stranieri (come quelli della Santa Sede), per esempio per l'accesso a concorsi o a specifiche professioni.

Per vedere i contenuti dell'Accordo Italia/Santa Sede del 13 febbraio 2019:

<http://atrio.esteri.it/Search/Allegati/51143>

3

CHE COSA SIGNIFICA “EQUIPOLLENZA” DEL TITOLO DI LAUREA?

Fino al 2002 si identificava con la denominazione “**equipollenza**” la procedura di riconoscimento del titolo accademico straniero da parte di Ateneo italiano. La legge 148/2002 ha abrogato tale denominazione e la procedura collegata. In ogni caso, oggi si fa riferimento ancora all’ “equipollenza” in merito alla procedura di valutazione e riconoscimento di un titolo estero da parte di Università italiana, procedura che può avere due esiti:

- a) “**riconoscimento diretto**”: il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali.
- b) “**abbreviazione di corso**”: il rilascio del corrispondente titolo italiano solo dopo aver sostenuto ulteriori esami / ottenuto ulteriori crediti e/o presentato nuovamente l’elaborato finale (tesi), per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero.

In base alla legislazione italiana sull’autonomia universitaria (da ultimo la legge 240/2010), ogni Ateneo può avere Piani di studio che variano di una certa percentuale di esami in riferimento al medesimo Corso di laurea e, inoltre, può inserire nei propri Regolamenti interni la necessità di sostenere, ai fini del riconoscimento del titolo straniero, un certo numero di esami/CFU-ECTS.

La prassi fa emergere come l’ipotesi di “abbreviazione del corso” sia normalmente più frequente di quella di riconoscimento diretto e ‘totale’ del percorso di studi straniero. Non si esclude, tuttavia, la possibilità del riconoscimento diretto laddove possibile in base allo specifico Regolamento del singolo Ateneo.

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare:

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-accademico-dei-titoli.aspx#>

4

IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI “EQUIVALENZA” DEL TITOLO DI LAUREA?

L’ “equivalenza” dei titoli è l’esito della procedura da attivare in caso di partecipazione ad un Concorso presso la Pubblica Amministrazione (es. Comune, Regione, altro Ente pubblico) ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001.

Attenzione: in questa procedura non rientra l’accesso alla professione docente, per la quale la normativa prevede specifiche procedure di selezione.

Tale procedura deve essere attivata in riferimento ad ogni specifico Concorso, spedendo la documentazione prevista al Dipartimento della Funzione Pubblica (e in copia al MUR), in modo tale che tali Ministeri si esprimano, confermando se il titolo di studio posseduto sia ammissibile o meno rispetto al profilo professionale selezionato dal Concorso.

Semplificando, ai fini dell’equivalenza, il laureato UPS (che ha conseguito il titolo frequentando presso IUSVE) deve avere in suo possesso:

- 1) Diploma di laurea (pergamena) UPS - vidimato/legalizzato
- 2) Certificato di iscrizione, frequenza esami e grado IUSVE - vidimato/legalizzato
- 3) Dichiarazione di valore dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede

Per la procedura di legalizzazione e l’ottenimento della Dichiarazione di Valore, si rinvia a: <http://www.iusve.it/legalizzazione>

Specifiche indicazioni sulla procedura di Equivalenza sono ritrovabili nel file predisposto dal Dipartimento di Funzione Pubblica: <https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare:

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-non-accademico.aspx>

5 IN COSA CONSISTE IL “DIPLOMA SUPPLEMENT”?

Il “Diploma Supplement” è un documento, redatto in lingua italiana e inglese, che tutte le Università aderenti al “Processo di Bologna” e allo “Spazio Europeo di Istruzione Superiore” forniscono agli studenti che ne fanno richiesta per agevolare ogni forma di circolazione dei titoli e dei laureati entro il territorio dell'EHEA.

Nel “Diploma Supplement” sono sintetizzati, oltre ai riferimenti formali all'Università di provenienza, anche le informazioni relative al titolo conseguito presso di esse, al corso di studi frequentato, agli esami sostenuti e al profilo professionale in uscita per cui il laureato è stato formato.

Per richiederlo contattare la Segreteria generale IUSVE (segreteria@iusve.it) o direttamente la Segreteria generale UPS, deputata al rilascio (segreteria@unisal.it).

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare:
<http://www.processodibologna.it/diploma-supplement/>

6 CHE DIFFERENZA INTERCORRE FRA ECTS E CFU?

Per favorire la mobilità intraeuropea degli studenti e dei laureati (trasferimento dei crediti), ma anche per la costruzione dei curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei crediti) previsti nella nuova architettura europea a tre cicli (1° ciclo: baccalaureato/laurea triennale; 2° ciclo: licenza/laurea magistrale; 3° ciclo: dottorato di ricerca), la Dichiarazione di Bologna (1999) poneva l'adozione di un comune sistema di crediti comune all'interno dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

In conseguenza a questo, quindi, si è reso necessario che ogni Corso di laurea, in ogni Paese aderente all'EHEA, fosse strutturato in ECTS.

In cosa consistono gli ECTS europei?

Secondo le definizioni europee i crediti ECTS esprimono il volume dell'apprendimento, basandosi su risultati di apprendimento già definiti ed il relativo carico di lavoro».

Il “risultato di apprendimento”, quindi, sintetizzati in un ECTS (come anche nei CFU previsti dalla normativa italiana) descrivono ciò che l'individuo conosce, comprende ed è in grado di fare una volta completato un processo di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze).

Il “carico di lavoro” è una stima del tempo normalmente richiesto per completare tutte le attività di apprendimento (lezioni, seminari, progetti, esercitazioni pratiche, tirocini e studio individuale) necessarie per conseguire i risultati di apprendimento definiti. Normalmente, 1 ECTS = 25 ore di carico di lavoro (di cui una parte è svolto nella frequenza in aula, una parte nelle attività svolte dallo studente a casa per esercitazione o studio individuale).

In cosa consistono i CFU italiani?

Con i DM 509/99 e DM 270/04 la legislazione italiana ha interamente acquisito per le Università le definizioni di crediti e le procedure condivise a livello europeo. Il sistema in CFU (Crediti Formativi Universitari), quindi, corrisponde alla richiesta che i titoli dell'EHEA siano definiti, secondo la denominazione internazionale, in ECTS.

L'art. 1 del DM 270/04 definisce, infatti, il CFU come «la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata formazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio».

Anche i CFU, quindi, come i crediti ECTS, si basano sui tempi e sui risultati dell'apprendimento, piuttosto che sui tempi di insegnamento e sui contenuti dei piani di studio. I risultati di apprendimento, inoltre, sono intesi non più solo come acquisizione di conoscenze, ma anche di abilità e competenze.

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare:
http://publications.europa.eu/resource/ellar/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1
<http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2014/03/ECTS-2015.pdf>